

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
13 giugno 2018, n. 27170

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -
Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
R.G., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 17/07/2017 del Tribunale della libertà di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI NARDO Marina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 17/07/2017, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del Riesame, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha confermato l'ordinanza di sequestro preventivo emessa il 07/06/2017 dal Gip del medesimo Tribunale, con cui veniva contestualmente convalidato il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal P.M. in relazione alla quota del 95% del capitale sociale, detenuta da P.M., di Villa Aurora s.r.l., nonchè ai rapporti finanziari e ai beni immobili (in particolare, l'immobile sede della casa di cura Villa Aurora) e mobili registrati facenti capo alla società, annullando il provvedimento impugnato limitatamente al reato di truffa contestato al capo A dell'imputazione provvisoria. In particolare, i titoli cautelari originariamente adottati riguardavano: il reato di cui all'art. 61 c.p., nn. 2 e 7 e art. 640 c.p., per avere R.G., con raggiri ed artifici consistenti nel contrarre obbligazioni di acquisto del 95% del capitale della società Villa Aurora e nel simulare l'esistenza di una liquidità inesistente, indotto in errore i soci della società Villa Aurora sulle reali capacità di adempimento degli obblighi assunti. In particolare, con atto del 05/08/2014 acquistava dai soci cedenti un pacchetto azionario per il prezzo pattuito di 3.325.000,00 Euro, corrispondendo nell'immediato un anticipo di Euro 598.500,00 e la restante somma da pagarsi in rate semestrali di Euro 389.500, e rilasciava a garanzia di pagamento una polizza assicurativa della società (OMISSIS) s.p.a., che risultava però insolvente, in quanto dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 2015 (capo A). - il reato di cui all'art. 61 c.p., nn. 7 e 11, art. 81 c.p., comma 2 e artt. 110 e 646 c.p., per avere R.G., quale socio al 50% della Gruppo Sant'Alessandro s.p.a., nonchè Presidente del CDA, e quale socio unico della GRS Unipersonale s.r.l., che aveva acquistato il 95% del capitale di Villa Aurora dal Gruppo Sant'Alessandro, in concorso con M.P.D. (amministratore unico della società Villa Aurora), C.A. (socio al 50% e amministratore delegato del Gruppo Sant'Alessandro) e Ma.Fr., usufruito degli introiti della società Villa Aurora per effettuare bonifici in favore della società Gruppo S. Alessandro s.p.a., di cui il medesimo R. era socio al 50%, per un ammontare complessivo di Euro 1.242.010,00. Nonostante i continui solleciti da parte di una socia di minoranza, A.B., e del collegio sindacale, tale somma non veniva mai restituita alla società Villa Aurora, cagionando così un danno patrimoniale di rilevante gravità, considerando anche le condizioni di crisi economica e finanziaria in cui già versava la predetta società (capo B). - il reato di cui all'art. 110 c.p. e art. 2621 c.c., per avere R.G., quale socio di maggioranza e istigatore della condotta, in concorso con M.P.D., amministratore di Villa Aurora, esposto nel bilancio relativo all'anno 2015, approvato nell'assemblea del 18/11/2016, fatti materiali non corrispondenti al vero; in

particolare, veniva iscritto il credito di Euro 1.242.010,00 nei confronti della società Gruppo S. Alessandro, con l'indicazione "credito verso controllante esigibile entro l'esercizio successivo", fatto non corrispondente al vero in quanto alla fine del 2016 detto credito scaduto non veniva pagato, cagionando un danno patrimoniale alla società (capo C). 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore di R.G., Avv. Giovanni Diego Ferrante, deducendo i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Con un primo motivo denuncia l'inosservanza di norme processuali e la nullità dell'atto impugnato per incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria. In ossequio all'art. 12 c.p.p., lett. c, assume il ricorrente che il reato "più grave" vada individuato nella violazione dell'art. 2621 c.c., che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, contenente fatti non corrispondenti al vero, viene portato a conoscenza dei destinatari; tanto premesso, poichè il bilancio risulta essere stato esposto ai soci ed approvato all'assemblea societaria del 18/11/2016 a Frosinone, presso la sede della GRS s.r.l., l'A.G. competente dovrebbe essere individuata nel Tribunale di Frosinone. In ogni caso, considerando che la diffusione del bilancio è avvenuta tramite invio telematico e upload sulla piattaforma digitale del sito del registro delle imprese, e non tramite deposito presso la Camera di Commercio dove aveva sede la società, il reato si sarebbe perfezionato solo con la diffusione del falso in bilancio, individuabile nel momento in cui la comunicazione telematica viene acquisita nella banca dati del server del Registro delle Imprese, ubicato in (OMISSIS), così divenendo disponibile al pubblico. 2.2. Con un secondo motivo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: secondo il Tribunale, la vendita delle quote societarie di Villa Aurora, da parte di R.G. in favore di P.M., sarebbe simulata, e finalizzata ad evitare il vincolo del sequestro; le esigenze cautelari sarebbero state individuate nel pericolo di reiterazione di reati di sottrazione di beni e risorse, falsi in bilancio e omesso pagamento di imposte, che sarebbero tuttavia ascrivibili al nuovo amministratore P., che, però, non risulta indagato; la motivazione del Tribunale sarebbe dunque basata su mere congetture. Motivi della decisione 1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. Al riguardo, premesso che il reato di false comunicazioni sociali, in particolare dopo la riforma introdotta dalla L. n. 69 del 2015, è posto a tutela della correttezza e trasparenza dell'informazione societaria, quale bene "strumentale" alla salvaguardia dei beni "finali" del patrimonio dei soci e dei creditori, nonché dei terzi interessati, la consumazione dell'illecito coincide con l'esposizione (o l'omissione) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero "nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico". La consumazione del reato, che radica la competenza per territorio, coincide, dunque, con l'esposizione "nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico", che avviene nel momento e nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci (in tal senso, Sez. 5, n. 2160 del 05/04/2000, Marinotta, Rv. 216884: "Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 c.c., si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, pertanto con riferimento a tale luogo si radica la competenza per territorio, non rilevando, ai predetti fini, il momento (e il luogo) di deposito degli atti presso la Camera di Commercio"). Tanto premesso, l'ordinanza impugnata erroneamente ha individuato la consumazione del reato nel momento del deposito del bilancio presso la sede sociale della società, ed il luogo di consumazione del reato, e di conseguenza l'A.G. competente, nella sede sociale della società ove viene depositato il bilancio; nel caso in esame, invero, coincidendo il luogo in cui il bilancio è stato illustrato ai soci ed approvato dall'assemblea con la città di (OMISSIS), va dichiarata la competenza per territorio dell'A.G. di (OMISSIS). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto le doglianze proposte concernono il merito della valutazione formulata dall'ordinanza impugnata, e non si confrontano con la motivazione del Tribunale della libertà, che, nell'evidenziare le esigenze cautelari sottese al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ha affermato, sulla base dei molteplici elementi di fatto richiamati, che la cessione di Villa Aurora integra una vendita simulata finalizzata ad evitare il pignoramento delle quote della società richiesto dall'amministratore della Gruppo Sant'Alessandro s.p.a., e che il reale dominus della società è rimasto, anche in seguito alla formale compravendita, R.G.. 3. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del provvedimento del Gip del

Tribunale di Reggio Calabria del 7.6.2017, con trasmissione degli atti ex art. 27 c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per l'inoltro della richiesta cautelare al competente Tribunale di Frosinone. Al riguardo, con riferimento all'efficacia "ultrattiva" del vincolo reale imposto, va rammentato il principio secondo cui la pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell'impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l'inefficacia differita, ex art. 27 c.p.p., della misura cautelare stessa (Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204164); in tal senso, invero, va ribadito il principio, affermato anche in tema di misure cautelari personali, secondo cui la Corte di cassazione, quando rileva l'incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve annullare senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame e il provvedimento genetico di applicazione della misura limitatamente alla dichiarazione di ritenuta competenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la ordinanza coercitiva riesaminata, affinché quest'ultimo rimetta gli atti all'organo requirente presso il giudice competente al fine di rinnovare la richiesta di emissione della misura cautelare (Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, dep. 2015, Ladogana, Rv. 262939).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè il provvedimento del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 07/06/2017, e dispone trasmettersi gli atti ex art. 27 c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Frosinone.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018